

Roma, 21 febbraio 2008

**OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'accordo del 23 gennaio 2008 di rinnovo del CCNL 27 maggio 2004 e successive modificazioni, per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.**

A seguito delle diverse richieste di chiarimento pervenute in merito a quanto disposto dagli articoli 1 (Minimo contrattuale mensile) e 2 (Aumento retributivo) dell'accordo in oggetto, Confcommercio e Manageritalia hanno concordato la seguente interpretazione congiunta:

Premesso che

le Parti contraenti, nell'incrementare a decorrere dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile da 3.000 a 3.500 euro lordi, hanno inteso principalmente stabilire una soglia di ingresso più realistica ed adeguata a quanto il mercato del lavoro di fatto riconosce ai dirigenti d'azienda, in considerazione anche della clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, comma 5, del ccnl 27 maggio 2004, che stabilisce che la retribuzione del dirigente non può essere inferiore a quella del quadro o dell'impiegato meglio retribuito in azienda,

si chiarisce che

dalla nuova misura del minimo contrattuale mensile non deriva alcun incremento retributivo a favore dei dirigenti in servizio alla data di stipula dell'accordo di rinnovo, per effetto della clausola di assorbibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1

e che

per i dirigenti che al 23 gennaio 2008 percepivano una retribuzione composta unicamente da elementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, l'incremento di 500 euro mensili del minimo contrattuale viene assorbito anche mediante riduzione del superminimo contrattuale, ferma restando la non assorbibilità degli importi eventualmente maturati a titolo di scatti di anzianità e di ex elemento di maggiorazione, di cui all'art. 4 dell'accordo 26 aprile 2005.

Per rendere agevole l'operazione di rimodulazione del minimo contrattuale mensile, le Parti hanno, quindi, individuato la seguente scala di priorità in base alla quale deve essere operato l'assorbimento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 dell'accordo di rinnovo:

1. eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi dall'azienda con clausola di assorbibilità;
2. eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi dall'azienda anche in mancanza di espressa clausola di assorbibilità;
3. eventuali anticipazioni o acconti per futuri miglioramenti contrattuali;
4. eventuale "superminimo contrattuale", intendendo con tale denominazione la somma degli aumenti retributivi stabiliti dal ccnl dal luglio 1997 in avanti, quando si è concordato di mantenere ferma la soglia di accesso per le nuove nomine/assunzioni e corrispondere gli aumenti contrattuali ai dirigenti in forza alla data di sottoscrizione degli accordi di rinnovo, indicandoli in una voce separata diversa dal minimo base.

In conclusione,

si precisa che gli unici incrementi retributivi dovuti ai dirigenti rientranti nella sfera di applicazione dell'accordo del 23 gennaio 2008 sono quelli indicati all'articolo 2 dell'accordo medesimo secondo le decorrenze ivi stabilite e salvo che non sia applicata dall'azienda la clausola di assorbibilità contenuta al comma 3 dell'articolo 2 medesimo.

Pertanto,

l'unico effetto che può derivare dalla revisione del minimo contrattuale mensile ai dirigenti che alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo percepivano una retribuzione complessivamente inferiore a 3.500 euro mensili risulterà essere la corresponsione anticipata dell'aumento contrattuale, fino a concorrenza, piuttosto che un incremento graduale, secondo le decorrenze stabilite dall'articolo 2 (si veda, in proposito, esempio n. 1).

◆◆◆◆◆

Per maggiore chiarezza, si riportano in allegato alla presente, alcuni casi esemplificativi di applicazione degli articoli 1 e 2 dell'accordo del 23 gennaio 2008.

**DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI**

Esemplificazioni rimodulazione retribuzione contrattuale e corresponsione aumenti retributivi

AUMENTO	DECORRENZA
200 euro	1° gennaio 2008
150 euro	1° gennaio 2009
150 euro	1° gennaio 2010 (*)

(\*) Per quanto concerne questo ultimo aumento le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2009 per valutare eventuali aggiustamenti, in funzione dell'andamento dell'inflazione.

**Esempio n. 1 - dirigente nominato il 31.12.2006 al minimo base**

Situazione retributiva al 23 gennaio 2008	2008	2009	2010
minimo base	3.000,00	3.500,00	3.500,00
superminimo individuale assorbibile	0,00	0,00	0,00
superminimo individuale non assorbibile	0,00	0,00	0,00
superminimo contrattuale	0,00	0,00	0,00
scatti di anzianità	0,00	0,00	0,00
ex EDM congelato	0,00	0,00	0,00
anticipo futuri aumenti post 31.12.2006	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Aumento mensile</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
+ Una tantum	1.500,00		

Si incrementa in un'unica soluzione la retribuzione di 500 euro mensili  
L'azienda ha facoltà di assorbire gli aumenti contrattuali relativi al triennio 2008-2010

**Esempio n. 2 - dirigente nominato il 1° gennaio 1992 che non ha percepito nel corso dell'attività lavorativa alcun aumento individuale**

Situazione retributiva al 23 gennaio 2008	2008	2009	2010
minimo base	3.000,00	3.500,00	3.500,00
superminimo individuale assorbibile	0,00	0,00	0,00
superminimo individuale non assorbibile	0,00	0,00	0,00
superminimo contrattuale	1.317,48	1.017,48	1.167,48
scatti di anzianità	1.032,88	1.032,88	1.032,88
ex EDM congelato	355,14	355,14	355,14
anticipo futuri aumenti post 31.12.2006	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.705,50</b>	<b>5.905,50</b>	<b>6.205,50</b>
<b>Aumento mensile</b>		<b>200,00</b>	<b>150,00</b>
+ Una tantum	1.500,00		

In mancanza di superminimi individuali, si recupera l'incremento di 500 euro del minimo base riducendo di un pari importo il superminimo contrattuale maturato al 23 gennaio 2008 ed incrementandolo degli aumenti contrattuali previsti per il triennio 2008-2010, secondo le decorrenze indicate dall'art. 2 dell'accordo.

**Esempio n. 3 - dirigente nominato il 1° gennaio 1992 ma con retribuzione composta anche da importi individuali concessi dall'azienda**

Situazione retributiva al 23 gennaio 2008	2008	2009	2010
minimo base	3.000,00	3.500,00	3.500,00
superminimo individuale assorbibile	300,00	0,00	0,00
superminimo individuale non assorbibile	700,00	500,00	500,00
superminimo contrattuale	1.317,48	1.517,48	1.667,48
scatti di anzianità	1.032,88	1.032,88	1.032,88
ex EDM congelato	355,14	355,14	355,14
anticipo futuri aumenti post 31.12.2006	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.705,50</b>	<b>6.905,50</b>	<b>7.205,50</b>
<b>Aumento mensile</b>		<b>200,00</b>	<b>150,00</b>
+ Una tantum	1.500,00		

Si recupera l'incremento di 500 euro del minimo base dai superminimi individuali incrementando il superminimo contrattuale maturato al 23 gennaio 2008 degli aumenti contrattuali previsti per il triennio 2008-2010, secondo le decorrenze indicate dall'art. 2 dell'accordo.

**Esempio n. 4 - dirigente nominato il 1° gennaio 1992 anche con importi individuali concessi dall'azienda rientranti nell'ipotesi di cui al c. 3 dell'art. 2**

Situazione retributiva al 23 gennaio 2008	2008	2009	2010
minimo base	3.000,00	3.500,00	3.500,00
superminimo individuale assorbibile	300,00	0,00	0,00
superminimo individuale non assorbibile	700,00	500,00	500,00
superminimo contrattuale	1.317,48	1.517,48	1.667,48
scatti di anzianità	1.032,88	1.032,88	1.032,88
ex EDM congelato	355,14	355,14	355,14
anticipo futuri aumenti post 31.12.2006	300,00	100,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.005,50</b>	<b>7.005,50</b>	<b>7.205,50</b>
<b>Aumento mensile</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
+ Una tantum	1.500,00	possibilità di assorbimento una tantum	

Si recupera l'incremento di 500 euro del minimo base dai superminimi individuali e si assorbe l'incremento del superminimo contrattuale fino a concorrenza dei 300 euro corrisposti dopo il 31.12.2006 a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

**Esempio n. 5 - dirigente nominato il 1° luglio 2004 che non ha percepito nel corso dell'attività lavorativa alcun aumento individuale**

Situazione retributiva al 23 gennaio 2008	2008	2009	2010
minimo base	3.000,00	3.500,00	3.500,00
superminimo individuale assorbibile	0,00	0,00	0,00
superminimo individuale non assorbibile	0,00	0,00	0,00
superminimo contrattuale	245,00	0,00	95,00
scatti di anzianità	258,22	258,22	258,22
ex EDM congelato	0,00	0,00	0,00
anticipo futuri aumenti post 31.12.2006	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.503,22</b>	<b>3.758,22</b>	<b>4.003,22</b>
<b>Aumento mensile</b>		<b>255,00</b>	<b>150,00</b>
+ Una tantum	1.500,00		

Si recupera solo in parte nel corso del 2008 l'incremento di 500 euro del minimo base non essendo possibile operare assorbimenti sugli importi maturati a titolo di scatti di anzianità, la differenza (55 euro) si recupera dall'incremento del 2009, mentre quello del 2010 è integralmente dovuto.

**Esempio n. 6 - dirigente nominato il 1° luglio 2005 che non ha percepito nel corso dell'attività lavorativa alcun aumento individuale**

Situazione retributiva al 23 gennaio 2008	2008	2009	2010
minimo base	3.000,00	3.500,00	3.500,00
superminimo individuale assorbibile	0,00	0,00	0,00
superminimo individuale non assorbibile	0,00	0,00	0,00
superminimo contrattuale	120,00	0,00	0,00
scatti di anzianità	0,00	0,00	0,00
ex EDM congelato	0,00	0,00	0,00
anticipo futuri aumenti post 31.12.2006	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>Aumento mensile</b>		<b>380,00</b>	<b>120,00</b>
+ Una tantum	1.500,00		

Si recupera solo in parte nel corso del 2008 e del 2009 l'incremento di 500 euro del minimo base, la differenza (30 euro) si recupera dall'incremento del 2010.

Roma, 21 febbraio 2008